Pistoia, 10 Novembre 2025

All'attenzione del Dirigente Scolastico,
all'Albo Sindacale
e p.c. al Personale ATA

OGGETTO: recupero 20 ore formazione per le posizioni economiche ATA (DM n.140 del 12/07/2024)

La scrivente O.S.

VISTO

- l'art. 52 del CCNL 19-21 del 18 Gennaio 2024;
- l'art. 36 comma 6 del CCNL 19-21 del 18 Gennaio 2024;
- il DM n. 140 del 12 Luglio 2024, nel particolare art.11 comma 1 e 5;
- la FAQ n. 20 sulle posizioni economiche del MIM;
- nota del MIM n. 0034744 del 15/07/2025;

PREMESSO CHE

- il DM 140/2024 è un'attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 19-21 (art. 52);
- la richiesta di partecipazione a tale formazione è stata inoltrata dal Personale ATA interessato entro la data del 13 Dicembre 2024 e l'accettazione a tale richiesta era implicita nell'accesso alla piattaforma Scuola Futura per le 20 ore di formazione;
- per la stessa motivazione esposta nel precedente punto, viene meno anche la richiesta di autorizzazione citata nel l'art. 36 comma 6 del CCNL 19-21 dove si legge "Il personale può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio […]", inoltre lo svolgimento di tale formazione, per il personale che l'ha svolta al di fuori del proprio turno di lavoro, non poteva avere nessuna ripercussione sulle esigenze di funzionamento del servizio;
- la frequenza dei corsi di formazione per le posizioni economiche è servizio a tutti gli effetti, come da DM 140/2024 e da FAQ n. 20, quindi deve dare luogo a recupero o a compenso straordinario;
- la formazione è stata svolta su piattaforma Scuola Futura e trattandosi di attività online asincrona i relativi attestati riportano esclusivamente il numero delle ore di formazione svolte senza ulteriori specificazioni;
- la formazione doveva essere svolta nei seguenti due periodi:
  - Area dei Collaboratori e Operatori: 15 luglio 2025 - 31 Agosto 2025;
  - Area degli Assistenti: 30 luglio 2025 - 15 settembre 2025;
- in tali periodi, il personale impegnato nella formazione non poteva essere costantemente in ferie o aver preso giorni a recupero, di conseguenza viene meno la condizione di effettuare la richiesta di partecipazione citata nell'art. 11 comma 5, **non** essendoci un'assenza giustificata dal servizio. Il lavoratore potrebbe aver svolto la formazione, dopo aver terminato il suo turno di servizio o in giorni festivi;

CHIEDE

all'Amministrazione (che si trovasse in difetto) di uniformare alla normativa vigente la gestione delle ore di formazione in oggetto e di conseguenza, al fine di evitare spiacevoli contenziosi, di concedere tali ore a recupero (o di concedere il relativo compenso come straordinario) al Personale ATA che ne farà richiesta.

Distinti saluti,

SEGRETARIO GENERALE FLC-CGIL di PISTOIA
(Giandomenico Lotito)

E-mail: pistoia@flcgil.it